

**COMUNE DI MONEGLIA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## **Indice**

### **CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 Accertamento delle violazioni
- Art. 4 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento
- Art. 5 Autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico.

### **CAPO II. – SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 6 Atti vietati sul suolo pubblico
- Art. 7 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 8 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 9 Installazione di tende solari
- Art. 10 Installazione di vetrine e bacheche
- Art. 11 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 12 Commercio su aree pubbliche
- Art. 13 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 14 Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 15 Collocamento di condutture
- Art. 16 Luminarie

### **CAPO III. - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI, AREE PUBBLICHE E CENTRI ABITATI**

- Art. 17 Disposizioni di carattere generale
- Art. 18 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 19 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 20 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 21 Trasporto di materiale di facile dispersione, di demolizione e deposito di rottami e detriti
- Art. 22 Scarico o movimentazione di rottami, detriti o materiali vari
- Art. 23 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 24 Lavatura ed esposizione biancheria e panni
- Art. 25 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 26 Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche
- Art. 27 Bisogni corporali degli adulti e dei minori
- Art. 28 Pulizia fossati
- Art. 29 Manutenzione degli edifici
- Art. 30 Beni appartenenti al patrimonio pubblico
- Art. 31 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 32 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 33 Ornamento esterno ai fabbricati

- Art. 34 Depositi in proprietà privata
- Art. 35 Bagni
- Art. 36 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 37 Vasche e fontane
- Art. 38 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro'
- Art. 39 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

#### **CAPO IV. – MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

- Art. 40 Mantenimento del verde – potatura e rimozione alberi
- Art. 41 Manutenzione dei terreni privati
- Art. 42 Viali e giardini pubblici

#### **CAPO V. - QUIETE PUBBLICA**

- Art. 43 Inquinamento acustico
- Art. 44 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 45 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 46 Rumori molesti
- Art. 47 Rumori nei locali pubblici e privati – Sale giochi
- Art. 48 Uso di strumenti sonori
- Art. 49 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

#### **CAPO VI – DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI, DA CORTILE, DA STALLA ED ESOTICI**

- Art. 50 Animali da cortile e da stalla
- Art. 51 Animali domestici
- Art. 52 Detenzione di cani o altri animali negli esercizi commerciali o di somministrazione
- Art. 53 Manutenzione degli immobili e volatili

#### **CAPO VII. - NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI E NELLE FRAZIONI**

- Art. 54 Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 55 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 56 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 57 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 58 Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Art. 59 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 60 Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
- Art. 61 Veicoli adibiti al servizio pubblico
- Art. 62 Attività ludiche pericolose

#### **CAPO VIII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

- Art. 63 Orari degli esercizi
- Art. 64 Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

- Art. 65 Attività temporanea di vendita
- Art. 66 Sospensione dell'attività
- Art. 67 Modifica della rappresentanza legale di società e associazione
- Art. 68 Pubblicità dei prezzi

#### **CAPO IX. - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- Art. 69 Esercizio del commercio su aree pubbliche

#### **CAPO X – ATTIVITA' ARTIGIANALI**

- Art. 70 Disposizioni generali

#### **CAPO XI – PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

- Art. 71 Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande
- Art. 72 Caratteristiche dei locali
- Art. 73 Esercizio congiunto dell'attività artigianale e di somministrazione alimenti e bevande, con carattere strumentale ed accessoria
- Art. 74 Locali di pubblico servizio
- Art. 75 Prevalenza dell'attività di trattenimento e svago

#### **CAPO XII. – DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI**

- Art. 76 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 77 Questue/collette

#### **CAPO XIII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

- Art. 78 Cortei funebri
- Art. 79 Processioni - Manifestazioni

#### **CAPO XIV - SANZIONI**

- Art. 80 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 81 Interventi cautelari nei confronti di minori
- Art. 82 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

#### **CAPO XV. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art. 83 Disposizioni transitorie
- Art. 84 Entrata in vigore

## **CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
4. Il presente regolamento è espressione della podestà regolamentare delle autonomie locali riconosciuta dagli artt. 114 e 117 comma 6 della Costituzione.
5. Il presente regolamento è redatto anche in sintonia con i criteri di tutela ambientale ai quali il Comune di Moneglia subordina le attività imprenditoriali e la vita sociale della collettività locale, in conformità con il Sistema di Gestione Ambientale di cui si è dotato per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione di qualità ambientale ISO 14001. Tale S.G.A. si pone come finalità l'individuazione e la determinazione degli aspetti ambientali delle attività e dei servizi comunali che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente interagendo con lo stesso. Detto Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla normativa UNI EN ISO 14001, prevede una valutazione sistematica, documentata e obiettiva dell'organizzazione gestionale e dei processi destinati alla protezione ambientale del territorio, secondo quanto previsto da apposito manuale e procedura codificate, a cui si rinvia nel merito.

### **Art. 2. Funzioni di Polizia Urbana**

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

### **Art. 3. Accertamento delle violazioni**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche.
3. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si

svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

#### **Art. 4.**

#### **Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto dai competenti uffici comunali e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio con giustificato motivo i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in bollo (se previsto altrimenti in carta libera).

#### **Art. 5.**

#### **Autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico**

1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento è vietato, anche temporaneamente, occupare qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.
2. Le autorizzazioni di occupazione temporanea di suolo pubblico sono concesse previo parere scritto rilasciato dall'Ufficio Urbanistico e dall'Ufficio di Polizia Locale.
3. Le autorizzazioni di occupazione permanente di suolo pubblico sono concesse previo parere della Commissione edilizia e dell'Ufficio di Polizia Locale

Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che:

- l'occupazione non riesca d'intralcio al libero transito delle persone e dei veicoli.
- l'occupazione non sia in contrasto con le vigenti disposizioni di igiene.
- l'occupazione non abbia a ledere i diritti di terzi.
- la concessione si intenda per ogni effetto precaria e sempre revocabile. La concessione si intenderà di pieno diritto revocata qualora l'occupazione non venga direttamente esercitata dal concessionario o ne venga solo anche cambiata la destinazione.

4. Anche indipendentemente dalla revoca, durante il corso dell'esercizio delle autorizzazioni di occupazione di suolo ed aree pubbliche in genere, si potranno prescrivere le modalità e le modificazioni che a giudizio della Pubblica Amministrazione risultassero opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica.

5. l'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini a ciò stabiliti, produrrà senz'altro decadenza delle relative concessioni.

## **CAPO II. SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 6.**

#### **Atti vietati sul suolo pubblico**

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli ed effettuare riparazioni che comportino sversamento di liquidi, interventi sull'apparato motore e sugli organi meccanici;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- c) l'uso di pattini, skate-board, trampoli e biciclette sui marciapiedi (fatto salvo manifestazioni autorizzate)
- d) è vietato l'abbandono sul suolo pubblico di biciclette, nonché l'ancoraggio a pali, ringhiere, panchine ecc..in modo da dare disturbo ed intralcio;
- e) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- f) gettare o immettere nella fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- g) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarli per il lavaggio di cose;
- h) bivaccare o abbandonare rifiuti nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- i) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- l) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- m) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;

2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3. Per le sanzioni si rinvia ai successivi specifici articoli. Qualora non previsti la sanzione è di € 50,00

### **Art. 7.**

#### **Modalità' per il carico e lo scarico delle merci**

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

2. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico superiore a 60 minuti occorre ottenere l'autorizzazione scritta secondo Regolamento TOSAP. In casi inferiori ai 60 minuti occorre segnalare l'occupazione alla Polizia Locale ed ottenere assenso verbale senza corresponsione della tassa di occupazione.

3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno a persone o cose od imbrattamento al suolo pubblico.
4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
5. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

#### **Art. 8.**

##### **Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio può essere concessa davanti agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi solamente a nome del titolare o legale rappresentante della società con riferimento all'autorizzazione commerciale o di P.E. relativa. L'autorizzazione può essere concessa anche lateralmente ottenendo preventivamente documentazione scritta di assenso da parte dei proprietari.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti, secondo quanto stabilito dal Piano Particolareggiato del Centro Storico, dal PUC o dai provvedimenti dell'Amministrazione.
6. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione di tavoli, sedie, piante ornamentali o quant'altro abusivamente deposto su marciapiedi, giardini pubblici ed aree assoggettate a pubblico passaggio, qualora l'interessato, intimato dello sgombro, non vi provveda nei tempi dovuti. La totalità delle spese di rimozione sarà a carico del contravventore.

#### **Art. 9.**

##### **Installazione di tende solari**

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, e dal vigente PUC per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare mt. 1,5 sul marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20 misurata dalla parte più bassa.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza dovrà essere limitata alla proiezione della superficie del terrazzo stesso.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede o esiste concessione di suolo pubblico, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere

accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, e' vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

7. E' vietato tenere le tende spiegate di notte in caso di vento forte.

#### **Art. 10.**

##### **Installazione di vetrine e bacheche**

1. L'installazione di vetrine e bacheche nel centro storico è vietata (vedi art. 16 Piano di Recupero Centro Storico)

2. L'installazione di vetrine, bacheche e simili nel suolo pubblico fuori dal centro storico e' sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale previo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata.

3. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Le vetrine non potranno eccedere in sporgenza i 25 cm.

#### **Art. 11.**

##### **Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi**

1. Ogni esposizione di merci fuori dei negozi deve ottenere l'autorizzazione comunale all'occupazione del suolo pubblico.

2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo ad una altezza non inferiore a cm. 50 dallo stesso (salvo disposizioni normative che impongano un'altezza maggiore).

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4. Non è consentita l'esposizione di cui sopra in vie o piazze dove non lo permettano le condizioni di viabilità o ragioni di decoro, estetica o igiene.

5. Le esposizioni di merci potranno sporgere al massimo (anche se sotto i portici) cm 150 (1 metro e mezzo) dal filo del muro del negozio.

#### **Art. 12.**

##### **Commercio su aree pubbliche**

Il commercio su aree pubbliche e' regolato dalla vigente normativa (Legge Regionale 1/2007), ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti dal Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.

### **Art. 13.**

#### **Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale relativo alla viabilità.
2. La struttura dovrà essere realizzata secondo le normative vigenti ai fini statici ed antincendio

### **Art. 14.**

#### **Installazione di chioschi ed edicole**

1. Nell'ambito del centro urbano di cui alla perimetrazione stabilita ai sensi del Codice della Strada non è consentita l'installazione di chioschi ed edicole su suolo pubblico e di uso pubblico
2. Fuori dai centri abitati è facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, il concedere o meno di erigere sul suolo pubblico od esercitare edicole, chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di stampe.
3. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale, relativo alla viabilità.
4. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e del regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 15.**

#### **Collocamento di condutture**

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che , al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori, fatti salvi i casi di urgenza ed emergenza.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.
9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

#### **Art. 16. Luminarie**

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta da presentarsi all'Ufficio di Polizia Locale, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Per strutture posizionate su suolo pubblico non di competenza comunale l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla-osta dell'autorità proprietaria del suolo interessato dal posizionamento delle luminarie. Le installazioni attuate dal Comune si intendono autorizzate con l'atto di affidamento.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza tale da consentire il regolare transito sulla via.
4. Il richiedente è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che hanno formulato la richiesta.

### **CAPO III. NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI, AREE PUBBLICHE E CENTRI ABITATI**

#### **Art. 17. Disposizione di carattere generale**

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare il Capo II (Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni).

2. Fatte salve le disposizioni di legge previste in materia ambientale, penale per l'abbandono di rifiuti ed il getto pericoloso di cose, nonché in materia di igiene, tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico o luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

3. A tale fine e' proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, frutta e qualunque tipo di rifiuto organico vegetale, materiale di demolizione, di rifiuto , parti vetuste di veicoli ed altri materiali ingombranti, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo anche con deposizione di bottiglie di plastica o vetro a scopi deterrenti rispetto all'espletamento dei bisogni corporali dei cani e dei gatti.

4. I terreni situati in centro abitato ed adibiti a giardini, orti, ovvero lasciati incolti, debbono essere mantenuti in condizioni ordinate, provvedendo costantemente al taglio delle erbacce e potatura di siepi ed arbusti al fine di impedirvi l'insediamento di parassiti ovvero animali nocivi (topi, scarafaggi ecc).

5. I terreni situati fuori centro abitato devono comunque essere tenuti in stato decoroso anche al fine di prevenzione incendi o problemi igienico-sanitari.

#### **Art. 18.**

##### **Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

I marciapiedi di proprietà prospicienti le strade, portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

#### **Art. 19.**

##### **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, riversati anche solo in parte attraverso griglie di scolo.

#### **Art. 20.**

##### **Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe**

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe ad esclusione di quanto diversamente stabilito in merito alle modalità di svolgimento del sistema di raccolta differenziata.

2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti

dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. I titolari di pubblici esercizi devono provvedere alla collocazione all'esterno dei propri locali, anche su area pubblica, di appositi contenitori per le sigarette spente così da evitare imbrattamenti del suolo pubblico. Tali contenitori non saranno assoggettati alla tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

#### **Art. 21.**

#### **Trasporto di materiale di facile dispersione, di demolizione e deposito di rottami e detriti**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico, eseguito con veicoli atti ad evitare lo spandimento col vento.

2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, e' fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali il suolo pubblico è stato insudiciato ed occupato.

4. Qualora la pulizia fosse disposta dall'amministrazione comunale le spese saranno a totale carico del sospetto inadempiente anche se in seguito identificato.

5. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie sul suolo pubblico, privato aperto al pubblico, nonché privato in vista del pubblico salvo autorizzazione temporanea rilasciata dall'autorità competente.

6. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

7. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno degli edifici, i materiali di demolizione od altro, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi tubi ad incastro, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di metri 2 dal piano di raccolta.

#### **Art.22.**

#### **Scarico o movimentazione di rottami, detriti o materiali vari**

1. E' vietato scaricare o depositare anche se temporaneamente rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

2. Durante le operazioni di scarico dei detriti o materiali di scavo ovvero di movimentazione di sostanze in grado di emettere polveri anche se effettuati su aree private, al fine di evitare il sollevamento di polveri, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti affinché tali polveri non debbano ricadere sull'abitato a seguito delle correnti atmosferiche.

3. In tal caso lo scarico dei detriti dovrà essere subordinato alla realizzazione di impianti tecnici, fra i quali l'utilizzo di impianti di bagnatura a pioggia del materiale in fase di scarico, che provvedano all'abbattimento delle polveri ovvero ad impedire il loro sollevamento anche conseguente al semplice transito degli automezzi nelle aree di scarico.

4. Qualora per tale ultimo problema si provvedesse alla bagnatura delle piste di transito dei veicoli, si deve comunque impedire che i veicoli in uscita sulla strada pubblica vi trasportino residui di terra o fango a seguito del trascinarsi degli stessi con i pneumatici.

5. Nel caso in cui, nonostante siano stati adottati tutti gli accorgimenti tecnici previsti, le polveri sollevate dallo scarico ovvero dal transito dei mezzi risultino di quantità a consistenza tale da causare considerevole fastidio alla cittadinanza ovvero mettere a repentaglio la salute pubblica, il Sindaco, anche a seguito di segnalazione del locale Comando di Polizia Locale, potrà disporre la sospensione immediata delle operazioni di scarico ovvero di scavo o movimentazione di materiali vari.

#### **Art. 23.**

##### **Spolveramento di panni e tappeti**

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortili o anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 dal 1 maggio al 30 settembre e sino alle ore 9 negli altri mesi.

3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

#### **Art. 24.**

##### **Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non e' permessa fuori dei locali e recinti privati.

2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione per quegli appartamenti che non hanno vedute nell'interno dei caseggiati.

3. Gli oggetti esposti dovranno:

a) non sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;

b) non avere dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo più basso;

c) non produrre il benchè minimo stillicidio;

lasciare libera circolazione dell'aria, non togliere la luce, e non arrecare molestia in alcun modo agli abitanti dei piani inferiori.

4. E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni, ecc. lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi dei viali o alle ringhiere della passeggiata a mare per stendervi biancheria od altro.

5. Qualora una abitazione abbia più balconi o vedute si dovrà stendere o sciorinare la biancheria, panni e simili da quelle finestre o balconi che prospettano verso vie o piazze di minor importanza cittadina.

#### **Art. 25.**

##### **Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle autovetture e dei veicoli in genere. Tale divieto è esteso alle aree private nei casi in cui detta operazione configuri un inquinamento ambientale (uso di saponi e shampo).

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

#### **Art. 26.**

##### **Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche**

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva abilitazione od, ove occorra, specifica autorizzazione dell'autorità competente.

#### **Art. 27.**

##### **Bisogni corporali degli adulti e dei minori**

1. E' vietato l'espletamento di bisogni corporali di qualsiasi natura sul suolo pubblico e negli spazi aperti al pubblico.

2. L'espletamento delle funzioni fisiologiche potrà avvenire esclusivamente nei bagni pubblici nonché nei locali adibiti a pubblico esercizio, i cui titolari e/o conduttori non potranno mai esimersi dal lasciare libero accesso ed uso dei servizi igienici indipendentemente dalla consumazione.

#### **Art. 28.**

##### **Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

#### **Art. 29.**

##### **Manutenzione degli edifici**

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.

2. Dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

3. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

5. I proprietari sono, inoltre, responsabili dell'apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
7. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
8. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore ed in caso quest'ultimo fosse ignoto, a spese del proprietario il quale sarà in tal caso unicamente assoggettato all'obbligo previsto dal presente comma e non anche all'irrogazione di sanzione pecuniaria. La sanzione verrà applicata in egual misura a quella prevista per il trasgressore nel caso il proprietario non ottemperi alla disposizione del Sindaco.
9. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
10. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
11. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita rete di raccolta.
12. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
13. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale e se necessario l'esecuzione dell'opportuna transennatura fino alla messa in sicurezza.

### **Art. 30.**

#### **Beni appartenenti al patrimonio pubblico**

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;
  - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- lasciare collocati direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

### **Art. 31.**

#### **Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli, delle tabelle pubblicitarie (frecce) e delle iscrizioni di qualunque specie, anche

luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, e' subordinato all'autorizzazione comunale previo nulla-osta dell'Ufficio Urbanistica e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3. Nei luoghi e negli edifici predetti e' vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. E' comunque sempre vietata l'apposizione fuori dagli spazi riservati alle affissioni.

4. Le comunicazioni di interesse pubblico devono essere affisse nelle bacheche comunali all'uopo predisposte.

5. E' vietata l'applicazione di cartelloni o iscrizioni in genere sui pali della pubblica illuminazione o semaforici, sulle strutture di segnaletica, sui guard-rail, ringhiere stradali ed altri manufatti stradali non all'uopo predisposti.

6. Il Comune si riserva delle deroghe per manifestazioni o ricorrenze che diano lustro al paese.

#### **Art. 32.**

##### **Collocamento di targhe o lapidi commemorative**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, e' necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

#### **Art. 33.**

##### **Ornamento esterno ai fabbricati**

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

#### **Art. 34.**

##### **Depositi in proprietà privata**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista e' vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

### **Art. 35.**

#### **Bagni**

1. Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico e' vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale o marittima e rese note mediante l'ordinanza della Capitaneria di Porto.

### **Art. 36.**

#### **Pattumiere e recipienti con rifiuti**

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

3. E' tassativamente vietato depositare rifiuti di qualsiasi genere fuori dai cassonetti destinati alla raccolta. In tal caso, se individuato, al trasgressore spetterà l'immediato corretto smaltimento e pulizia del sito ove sono depositati i rifiuti. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione Comunale, con totale addebito delle spese.

### **Art. 37.**

#### **Vasche e fontane**

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

3. E' altresì vietato effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

4. Non è consentito rifornirsi di acqua dalle pubbliche fontane né con veicoli né con contenitori di vario tipo e capacità.

5. E' consentito l'utilizzo delle pubbliche docce sulle spiagge unicamente per risciacquare o rinfrescare il corpo dei bagnanti con divieto di lavaggio indumenti ovvero di utilizzo di saponi e shampoo.

### **Art. 38.**

#### **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro**

1. E' vietato sdraiarsi sul suolo pubblico arrecando intralcio alla circolazione anche pedonale.

2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

#### **Art. 39.**

##### **Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

Il Sindaco può obbligare i proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse, di recingere la proprietà in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdurre.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, come previsto dalle norme urbanistiche. e dal Nuovo Codice della Strada con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

#### **CAPO IV.**

##### **MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

#### **Art.40.**

##### **Mantenimento del verde – Potatura e rimozione alberi.**

1. E' vietato il taglio di alberi di alto fusto che per localizzazione e tipologia rientrino nella competenza autorizzatoria del Sindaco.

2. E' fatto invece obbligo per tali alberi il mantenimento costante in buone condizioni di potatura, con particolare attenzione ad evitare danni a condutture aeree elettriche o telefoniche

3. I proprietari che avessero necessità di tagliare dette piante dovranno presentare domanda di autorizzazione all'Ufficio Ambiente Comunale specificando i motivi e se del caso allegando una relazione di un tecnico abilitato che certifichi i danni provocati dalle radici e dai rami o l'effettiva pericolosità.

4. L'autorizzazione sarà subordinata alla sostituzione della pianta con un'essenza di tipo mediterraneo e cioè: olivo, magnolia, palma. Leccio o quercia di adeguate dimensioni.

5. I proprietari di alberi impiantati in fregio alle strade pubbliche, private soggette a pubblico passaggio, marciapiedi, caseggiati, dovranno far si che gli stessi, in qualsiasi condizione meteorologica, non siano di pericolo, per crollo, alla pubblica incolumità e dovranno altresì verificare che i rami non vadano a contatto con linee elettriche sovrastanti il suolo, ovvero occultino la visibilità di cartelli stradali.

6. Sono fatti salvi i casi regolamentati dall'art.29 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada)

#### **Art. 41.**

##### **Manutenzione dei terreni privati**

1. I proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade o alle aree pubbliche, soggiacciono a quanto previsto dall'Ordinanza della Prefettura concernente le misure per la prevenzione degli incendi boschivi e campestri.

2. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di cui sopra di provvedere alla pulizia dei fondi anche se non prospicienti alle strade ed alle abitazioni. I terreni dovranno essere tenuti in modo tale che non si verifichino anche inconvenienti di natura igienico sanitaria.

3. Gli stessi dovranno altresì avere cura che la vegetazione ed i rami non fuoriescano dal terreno privato ed invadano le aree pubbliche o private soggette a pubblico transito.

4. In caso di inosservanza delle norme sopracitate l'Amministrazione Comunale per mezzo degli Uffici competenti provvederà a sanzionare l'inadempiente ai sensi del presente

Regolamento e ad emettere diffida e successivamente ordinanza che obbligherà gli aventi causa alla loro osservanza. In caso di ulteriore inottemperanza il Comune provvederà addebitando le spese e l'inadempiente sarà perseguito a norma dell'art. 650 del Codice Penale qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità..

#### **Art. 42.**

##### **Viali e giardini pubblici**

1. Nei viali e giardini pubblici e' vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, (se non autorizzati) ed i carretti, e con animali, eccettuati i cani che dovranno essere sempre tenuti a guinzaglio;

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) dedicarsi a giuochi (calcio, bocce ecc..) che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;

h) dare modo che i cani, anche se al guinzaglio, possano camminare sul manto erboso delle aiuole, né tantomeno espletino i loro bisogni corporali, anche se le deiezioni vengono rimosse dal proprietario.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, e' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

#### **CAPO V.**

##### **QUIETE PUBBLICA**

#### **Art. 43.**

##### **Inquinamento acustico**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, in particolare il "Regolamento Comunale per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico" (Deliberazione C.C. n.33 del 30.09.2005) a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

#### **Art. 44.**

##### **Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico, è sempre vietato esercitare mestieri o attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 7 del mattino.
3. In qualsiasi ora del giorno ed in modo particolare dalle ore 21 alle ore 7, la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.
4. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi da saracinesche di mantenerle in perfetto stato di efficienza al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.

#### **Art. 45.**

##### **Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità, o che comunque creino fastidio ed allarme.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.
3. E' vietata l'accensione di fuochi o falò nel centro abitato e sugli arenili, salvo specifica comunicazione alla Polizia Locale e salvo quanto previsto dalle ordinanze sindacali.
4. E' consentito lo smaltimento mediante combustione di modiche quantità di rifiuti esclusivamente vegetali provenienti da giardini od orti ovvero potatura di alberi effettuato solamente in giorni privi di vento e con massima attenzione e predisposizione di sistemi di spegnimento dei residui della combustione o delle braci che mai debbono essere abbandonate accese. Tali operazioni non debbono essere causa di fastidio per le abitazioni circostanti e debbono essere condotte nel rispetto delle normative al riguardo, in particolare con quanto previsto nei confronti del Corpo Forestale Nazionale.
5. E' altresì vietata l'accensione in prossimità di altre abitazioni di fuochi destinati alla cottura di cibi, tipo barbecue, forni, griglie che possano essere fonte di odori o fumi derivanti dalla cottura dei cibi e dal fuoco, in particolare nel caso di lamentele da parte dei vicini, nel qual caso si deve provvedere ad interrompere tempestivamente l'emissione dei fumi od odori.
6. Le industrie e le aziende artigianali saranno comunque responsabili di violazione alle presenti norme nel caso che odori provenienti dai loro insediamenti per qualsivoglia causa anche fortuita abbiano creato allarme o disturbo alla cittadinanza, ed il fatto sia accertato dalle competenti autorità comunali: Polizia Locale ovvero Ufficio Ambiente.
7. E' proibito accendere fuochi che producano fumo ed esalazioni in genere e che arrechino, comunque, disturbo ai cittadini.

#### **Art. 46.**

##### **Rumori molesti**

1. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
2. Nel centro abitato è vietato sostare ovvero effettuare fermate dei veicoli non motivate da rallentamenti temporanei della circolazione lasciando funzionante il motore al fine di prevenire l'inquinamento atmosferico.
3. In particolare lo scarico ed il carico di merci come, per esempio, bombole, casse metalliche, recipienti, bottiglie, oggetti metallici o di qualsiasi materiale che possa provocare rumori, deve essere effettuato con massima cautela e cura. E' vietato comunque caricare e scaricare dette merci dalle ore 22 alle ore 8, nonché dalle ore 14 alle ore 17, salvo autorizzazione rilasciata dal Sindaco, per casi particolari.
4. E' vietato:
  - abbandonare, anche momentaneamente, autoveicoli con il motore in moto
  - accelerare il motore, oltre il necessario, specie in fase di partenza del veicolo
  - sbattere le portiere degli automezzi

#### **Art. 47.**

##### **Rumori nei locali pubblici e privati.**

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, e' vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione e' pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. L'uso di strumenti musicali, apparecchi radio-TV, giradischi ecc... deve effettuarsi con moderazione e sempre a volume ridotto, in modo da non recare molestia al vicinato.

#### **Art. 48.**

##### **Uso di strumenti sonori**

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, salvo le dotazioni dei veicoli di soccorso, di polizia ovvero di allarme.
2. In caso di impianti di allarme le sirene devono emettere suoni modulati ed essere programmate in modo da garantire il loro automatico spegnimento entro il tempo massimo di tre minuti, rispettando un periodo di quiete susseguente di almeno altri tre minuti.
3. E' vietata la sirena di allarme che emani segnale sonoro continuo.
4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, e' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

#### **Art. 49.**

##### **Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

2. In particolare nelle ore comprese tra le 23 e le 7 è vietato nel centro abitato parlare con alto timbro vocale nelle vie adiacenti alle abitazioni, onde evitare che il rumore prodotto nella quiete delle ore notturne sia nettamente percepito e causi disturbo alla quiete pubblica.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI, DA CORTILE, DA STALLA ED ESOTICI**

### **Art. 50.**

#### **Animali da cortile e da stalla**

1. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali ovvero in esecuzione a specifici piani emanati dagli Enti Pubblici.
2. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra.
3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione della Polizia Locale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. E' vietato detenere qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla in tutti quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni moleste od altri inconvenienti disturbo a terzi o problemi igienico sanitari.

### **Art. 51.**

#### **Animali domestici**

1. E' vietato lavare, tosare, spazzolare animali domestici sul suolo pubblico od aperto al pubblico.
2. E' vietato stizzare con grida o con altri mezzi i cani tra di loro o con altri animali. E' pure vietato eccitarli, spaventarli, batterli, inseguirli con grida e schiamazzi e tormentarli in qualsiasi modo, sia sul suolo pubblico che sul luogo in vista al pubblico.
3. E' vietata, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
4. I cani di qualunque razza o taglia, dovranno essere iscritti all'anagrafe canina e forniti di chip di riconoscimento.
5. I cani di grossa taglia o da guardia o comunque gli animali che abbiano indole aggressiva e/o mordace ovvero che appartengano a razza conosciute come tali, oltre che al guinzaglio, dovranno essere muniti altresì di idonea museruola, strutturata in modo da contenere per intero le fauci dell'animale.
6. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, ivi compresi i cortili condominiali, i portoni, le scale e gli anditi, e' vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio.
7. E' vietato, in particolare, ai proprietari dei cani appartenenti alle seguenti razze: Pitt bull – Rotwailer – Bull dog – danesi – Pastore tedesco – Pastore belga – Pastore maremmano – Dobermann – Schnauzer di taglia media o grande, o comunque ai proprietari di razze canine che risultino potenzialmente o concretamente pericolose in base all'aggiornamento

dell'esperienza scientifica in materia, portare fuori dalla propria abitazione tali animali privi di museruola e guinzaglio.

8. Il guinzaglio usato deve essere di tipo non estensibile, tale da assicurare il cane a non oltre metri 1 dal conduttore.

9. Qualora detenuti in cortili o recinti all'interno dei quali tali cani siano liberi, le recinzioni poste a limite di tali luoghi debbono essere costituite da muri, reti metalliche di considerevole struttura e solidità ovvero da staccionate, che abbiano una altezza minima di metri 2.

10. I cancelli devono essere chiusi con serratura a chiave. Le recinzioni che siano attigue a luoghi pubblici o di pubblico uso devono essere dotate comunque di ulteriore rete a maglia sottile in modo da impedire che il cane possa mordere attraverso la recinzione.

11. Nel caso di cani mordaci o che disturbino, gli Agenti di Polizia Locale, oltre che ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni del presente Art. e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo o danno. Ove la diffida non venga osservata si procederà a termini di legge, giungendo finanche al sequestro dell'animale e suo affidamento a strutture idonee, con spese a carico dell'inadempiente.

12. Al fine di prevenire l'eventualità che le deiezioni dei cani o di altri animali non vengano rimosse dal proprietario o conduttore per temporanea indisponibilità degli attrezzi idonei allo scopo, è fatto obbligo ai conduttori degli animali quando frequentano luoghi pubblici in centro abitato ivi compresi arenili quando consentito, giardini, parchi ed aree di parcheggio, di avere al seguito gli attrezzi idonei alla rimozione degli escrementi costituiti da un sacchetto contenitore ed una paletta per la raccolta degli stessi. L'indisponibilità di tale attrezzatura al seguito da parte del conduttore costituisce violazione alla presente norma.

13. I cani vaganti o che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

14. E' vietato condurre cani ed altri animali sugli arenili nel periodo della stagione balneare come definito da apposita Ordinanza Sindacale.

## **Art. 52.**

### **Detenzione di cani o altri animali negli esercizi commerciali o di somministrazione**

1. Nei locali adibiti al commercio di generi alimentari o di somministrazione è sempre vietata la detenzione, nel locale di vendita o somministrazione, nei locali adibiti a deposito ovvero a laboratorio per la manipolazione di generi alimentari di animali domestici da parte dell'esercente.

2. E' altresì obbligatorio da parte del cliente trattenere i cani al guinzaglio ed impedire che gli stessi si avvicinino agli alimenti.

3. E' data facoltà all'esercente vietare l'accesso ai cani nel proprio esercizio, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.

Tale limitazione sarà segnalata con apposito cartello all'ingresso del locale. In tal caso è fatto obbligo ai cittadini l'osservanza del divieto esposto.

## **Art. 53**

### **Manutenzione degli immobili e volatili**

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alloggi non abitati di mantenere chiusi gli infissi esterni, al fine di impedire l'accesso di piccioni o di altri volatili che vi si possano liberamente insediare;

2. E' altresì fatto obbligo di installare opportuni dissuasori su cornicioni, cordoli, terrazzi, ringhiere e sporgenza di qualsiasi natura sulla facciata dei fabbricati, al fine di evitare la posa di volatili con relativi problemi di escrementi ricadenti sulla facciata e nelle aree pubbliche sottostanti;

3. Il proprietario dell'immobile sarà direttamente responsabile dei danni o delle molestie riconducibili all'omissione all'ottemperanza del presente divieto.

## **CAPO VII**

### **NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI E NELLE FRAZIONI**

#### **Art. 54.**

##### **Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonchè depositi di gas di petrolio liquefatti.

#### **Art. 55.**

##### **Detenzione di combustibili e materiali infiammabili in case di abitazione od altri edifici**

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini nel rispetto delle norme di prevenzione incendi.

#### **Art. 56.**

##### **Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altro oggetti accesi.

3. Sono ammessi botti o petardi così detti "di Capodanno" limitatamente alle giornate del 31 dicembre e del 1 gennaio.

#### **Art. 57.**

##### **Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici e marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

#### **Art. 58.**

##### **Segnalazione e riparazione di opere in costruzione**

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il permesso di costruire rilasciato, nonché nella eventuale autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e di tutta la normativa di sicurezza relativa alla cantieristica.

2 E' obbligatoria l'indicazione nel cartello esposto relativo al cantiere di un recapito telefonico che garantisca la reperibilità 24 ore su 24 del responsabile di cantiere da contattare in caso di problemi o emergenze.

#### **Art. 59.**

##### **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

I pozzi, le cisterne e simili in qualsiasi parte del territorio comunale, ivi compresi terreni boschivi, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

#### **Art. 60.**

##### **Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

2. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

3. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

#### **Art. 61.**

##### **Veicoli adibiti al servizio pubblico**

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a) di fumare nelle vetture;
- b) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- c) salire e scendere la parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- d) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- e) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- g) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- h) sputare all'interno delle vetture;
- i) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- j) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;

- k) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
  - l) portare cani o altri animali, senza il rispetto delle prescrizioni in materia, impedendo comunque che l'animale occupi un posto a sedere;
  - m) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.
2. Il personale di servizio sugli autobus deve:
- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
  - b) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
  - c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

## **Art.62.**

### **Attività ludiche pericolose**

1. E' vietato in tutti i luoghi di pubblico transito, l'atterraggio dei deltaplani a parapendii, salvo il preventivo rilascio di specifica autorizzazione dall'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. E' vietato eseguire in luoghi di pubblico transito ovvero usufruendo di strutture pubbliche (ponti e sopraelevate) lanci con la corda elastica (Jumping) ovvero ascensioni o discese con imbracatura da alpinismo salvo il preventivo rilascio di specifica autorizzazione dall'autorità locale di pubblica sicurezza;
3. E' vietato l'atterraggio in tutti i luoghi di pubblico transito, di aerostati, mongolfiere, palloni volanti in generi o di paracadutisti, salvo il preventivo rilascio di specifica autorizzazione dall'autorità locale di pubblica sicurezza;
4. I divieti di cui ai commi 1 e 3 non operano nel caso in cui il conduttore sia costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza, debitamente comprovato.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

## **Art. 63.**

### **Orari degli esercizi**

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamentari nonché dalle Ordinanze Sindacali.

## **Art. 64.**

### **Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri**

1. Tutte le merci vendute sfuse dovranno essere pesate al netto (detraendo il peso dell'involucro), usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

## **Art.65.**

### **Attività temporanea di vendita**

1. In occasioni di fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Esse sono valide soltanto nei giorni delle predette occasioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla Legge Regionale 1/2007.
3. Nell'autorizzazione devono essere precisati i giorni e l'orario di validità, il luogo di esercizio ed il soggetto autorizzato, il quale dovrà tassativamente rispettare i limiti temporali di validità dell'autorizzazione.
4. Data la temporaneità e l'occasionalità del rilascio si possono emettere anche per siti e luoghi non a destinazione commerciale accertate comunque le condizioni di sicurezza ed igienicità dei luoghi
5. L'istanza deve pervenire al comune perentoriamente almeno trenta giorni prima dell'inizio della vendita. Il responsabile del procedimento deve fornire risposta entro venti giorni decorrenti dal ricevimento della domanda. Qualora non venga fornita risposta entro trenta giorni dal ricevimento questa si considera accolta.
6. L'attività temporanea di vendita condotta in difetto di autorizzazione, concretizza violazione alla Legge Regionale 1/2007 identificandosi come vendita abusiva.
7. Devono in ogni caso essere rispettate le norme igienico sanitarie e quanto previsto in materia di DIA sanitaria

## **Art. 66.**

### **Sospensione dell'attività**

1. Ad integrazione di quanto disposto dalla Legge Regionale 1/2007 la sospensione dell'attività per un periodo continuativo superiore di giorni 30, deve essere preventivamente comunicata al Comune ed essere resa nota al pubblico.
2. La stessa disposizione si applica anche agli esercizi di somministrazione.

## **Art. 67.**

### **Modifica della rappresentanza legale di società e associazione**

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica e di una società, dopo la comunicazione di inizio attività o il rilascio dell'autorizzazione, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Nell'intento di consentire certezza e continuità all'azione programmatoria e di controllo delle attività commerciali insediate nel territorio comunale, si rende necessaria la tempestiva conoscenza della variazione di rappresentanza legale sulle società commerciali attive nel territorio. Pertanto la persona giuridica o la società deve darne comunicazione al comune, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro delle Imprese della Camera di Commercio.
3. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione, le generalità complete nel nuovo rappresentante e gli estremi di iscrizione al registro delle imprese. Il nuovo legale rappresentante, in mancanza del preposto, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

4. Il preposto alla vendita o alla somministrazione di società o altri enti collettivi che gestiscono strutture operanti nel settore alimentare deve essere designato con specifico atto di nomina.
5. Uno stesso soggetto non può essere nominato preposto per più società.
6. Di norma deve essere sempre presente.
7. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma precedente, trasmette alla persona giuridica o alla società la presa d'atto della variazione intervenuta nella rappresentanza legale.
5. La trasformazione di una società in un'altra, nei tipi previsti delle leggi vigenti, comporta la variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova dichiarazione per l'apertura di un esercizio di vicinato.
6. La società che risulta dalla trasformazione deve darne comunicazione al comune, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro delle Imprese della Camera di Commercio.

#### **Art. 68.**

##### **Pubblicità dei prezzi**

1. E' vietata l'esposizione di prodotti al fine della vendita nelle vetrine esterne funzionalmente collegate all'esercizio, all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio, su aree private o su aree pubbliche o suoi banchi di vendita ovunque collocati, in carenza dell'indicazione del prezzo di vendita al pubblico che deve essere chiaro e ben leggibile ed esposto mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo con le indicazioni previste dalla Legge.

#### **CAPO IX.**

##### **DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 69.**

##### **Esercizio del commercio su aree pubbliche**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche e' consentito nelle località e nei giorni stabiliti dal Regolamento del Commercio per aree pubbliche.

#### **CAPO X**

##### **ATTIVITA' ARTIGIANALI**

#### **Art. 70.**

##### **Disposizioni generali**

1. L'esercizio dell'attività artigianale è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 e s.m.c.

## **CAPO XI**

### **PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 71.**

##### **Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande**

1. L'attività di somministrazione alimenti e bevande, è regolamentata dalla Legge Regionale n.01 del 03.01.2007 e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18/06/1931, n.773.

#### **Art. 72.**

##### **Caratteristiche dei locali**

1. I locali adibiti ad attività di somministrazione alimenti e bevande devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria, urbanistica e di sorvegliabilità.

#### **Art. 73.**

##### **Esercizio congiunto dell'attività artigianale e di somministrazione alimenti e bevande, con carattere strumentale ed accessoria.**

1. Le imprese artigiane di produzione di gelati, yogurt, pasticceria, pizza, focaccia, farinata e friggitoria, che intendono attrezzare uno spazio del medesimo locale o un'area pubblica, qualora ne esistano i presupposti per poterlo autorizzare, per il consumo sul posto dei propri prodotti non necessitano di autorizzazione per l'attività di somministrazione a condizione che:

- in nessun caso sia esercitato servizio al tavolo da parte del titolare dell'impresa artigiana o da parte dei suoi collaboratori. All'interno del locale o nello spazio esterno opportunamente allestito, dovrà essere posizionato un cartello recante la dicitura "Non si effettua servizio al tavolo" di dimensioni adeguate all'agevole lettura;
- il titolare dell'impresa artigiana potrà mettere a disposizione della clientela, esclusivamente stoviglie e posate monouso e tovaglioli di carta;
- il titolare dell'impresa artigiana, dovrà posizionare, in adiacenza dello spazio esterno del locale adibito a luogo di sosta per il consumo sul posto, almeno due contenitori per le immondizie di congrua dimensione al fine di agevolare il corretto smaltimento dei rifiuti da parte della clientela;
- il titolare dell'impresa artigiana dovrà provvedere a mantenere ordinato e pulito lo spazio adiacente al luogo di consumo.

Per quanto era previsto da specifiche leggi alle violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di € 50,00.

#### **Art. 74.**

##### **Locali di pubblico servizio**

1. L'esercente del locale è tenuto a sorvegliare la zona attigua al locale stesso al fine di disincentivare schiamazzi, urla o comportamenti che siano di fastidio o molestia alla collettività, avvisando prontamente le forze di Polizia in caso di situazioni di difficile controllo.

2. All'interno dei locali di pubblico esercizio di somministrazione, nonché nei circoli privati e nei luoghi di trattenimento in genere è consentita la detenzione e l'uso di videogiochi in regola con le norme di legge sul divieto di gioco d'azzardo.

#### **Art. 75.**

##### **Prevalenza dell'attività di trattenimento e svago**

1. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 58 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 1/2007, l'attività di intrattenimento e svago è da considerarsi prevalente rispetto all'attività di somministrazione, nel caso in cui la superficie utilizzata per lo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva dell'esercizio, esclusi i magazzini, depositi, uffici e servizi.

2. Nei locali di trattenimento la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere esercitata esclusivamente in occasione di spettacoli o pubblici trattenimenti. Tali trattenimenti, costituendo attività prevalente rispetto alla somministrazione, non potranno avere durata inferiore al 70% dell'orario giornaliero di apertura al pubblico del locale.

3. In caso di violazione alle disposizioni di cui sopra, si concretizza violazione all'Art. 58 della Legge Regionale 1/2007 e sanzionata dall'art. 142 della stessa legge.

## **CAPO XII**

### **DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI**

#### **Art. 76.**

##### **Esercizio di mestieri girovaghi**

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune se prima non è stata data comunicazione all'Autorità comunale, individuata nella Polizia Locale, la quale valuterà le prescrizioni alle quali subordinare l'attività, a tutela della pubblica sicurezza, quiete e traffico. Tale prescrizione, se del caso, potranno essere impartite verbalmente a tutela della snellezza amministrativa;

2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati e' vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

#### **Art. 77.**

##### **Questue/collette**

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

## **CAPO XIII MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

### **Art. 78. Cortei funebri**

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più' breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni della Polizia Locale, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

### **Art. 79. Processioni - Manifestazioni**

Le processioni o altre manifestazioni religiose o non religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

## **CAPO XIV SANZIONI**

### **Art. 80. Accertamento delle violazioni e sanzioni**

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme del presente Regolamento valgono le norme tutte espresse dalla legge n. 689/1981;
2. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia locale nonchè dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, saranno punite, quando non costituenti reato, con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito espressamente indicate per i singoli articoli:

<b>Art.</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>Sanzione accessoria</b>
5		*		Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
6	*			Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
7	*			
8	*			Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
9	*			Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
10	*			Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore

<b>Art.</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>Sanzione accessoria</b>
11	*			Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
12				
13		*		Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
14			*	Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
15		*		Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
16		*		Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
17	*			Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
17 c.4		*		
18	*			Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
19				Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
20	*			Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
21				Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
22	*			
23	*			
24	*			
25	*			
26	*			
27	*			
28	*			
29		*		
29 c.7	*			
30	*			
31	*			Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
32				Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
33	*			
34		*		Rimozione e/o rimessa in pristino. In caso di inadempim. Si provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore
35	*			
36	*			
37	*			

Art.	€ 50,00	€ 100,00	€ 250,00	Sanzione accessoria
38	*			
39		*		
40		*		
41		*		
42	*			
43				
44	*			
45	*			
46	*			
47	*			
48	*			
49	*			
504	*			
51	*			
52	*			
53	*			
53	*			
54				Applicazione legislazione specifica
55				Applicazione legislazione specifica
56	*			
57	*			
58	*			
59		*		
60	*			
61	*			
62		*		
63				Applicazione legislazione specifica
64				Applicazione legislazione specifica
65				Applicazione legislazione specifica
66	*			
67				Applicazione legislazione specifica
68				Applicazione legislazione specifica
69				Applicazione legislazione specifica
70				Applicazione legislazione specifica
71				Applicazione legislazione specifica
72				Applicazione legislazione specifica
73	*			
74				
75				Applicazione legislazione specifica
76	*			
77				Allontanamento

**Art. 81.****Interventi cautelari nei confronti di minori**

1. Nell'interesse primario della sicurezza dei minori nonché della tutela degli altri cittadini ai quali l'azione dei minori possa recare danno, gli operatori di Polizia che accerteranno le violazioni alla norme del presente regolamento, commesse dai minori al momento non accompagnati dai genitori ovvero esercenti la patria potestà l'uso di attrezzi ludici ovvero di oggetti il cui uso al momento è ritenuto pericoloso, potranno trattenere tale oggetto sottraendolo temporaneamente alla disponibilità del minore. Tale intervento sarà motivato dal sospetto della possibile continuazione del gioco o dell'azione pericolosa per sé e per gli altri da parte del minore, favorita dalla disponibilità dell'attrezzo;

2. L'oggetto o l'attrezzo sarà trattenuto presso il Comando di Polizia Locale e prontamente restituito, senza spese, ai genitori ovvero esercenti la patria potestà sul minore stesso.

**Art. 82.****Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, stabilite entro gli importi minimo e massimo della legge, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

**CAPO XV****DISPOSIZIONI TRANSITORIE****Art.83.****Disposizioni transitorie**

Per quanto non previsto in termini di sanzioni si rinvia alla specifica normativa Regionale e Nazionale.

**Art. 84.****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.